

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 580

del 23/12/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI CUI CONFERIRE INCARICHI DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ATS DELLA VAL PADANA - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO AVVISO

IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorella Biancifiori

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- in applicazione della L.R. 11.8.2015, n. 23, le disciolte ASL di Cremona ed ASL di Mantova sono confluite nell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana, costituita con DGR n. X/4470 del 10.12.2015 e subentrata a titolo universale, a seguito di fusione per incorporazione, in tutti i rapporti attivi e passivi in capo ai disciolti enti con decorrenza 01.01.2016;
- l'ATS, dotata di autonoma personalità giuridica ex art. 3 D.lgs. 502/1992, ha il potere/dovere di opporsi a pretese giudiziali di terzi, come tali non prevedibili né riconducibili ad obiettivi e progetti a carico dell'Amministrazione;
- in conseguenza di quanto sopra, l'ATS sta e resiste in giudizio nella persona del suo legale rappresentante sia in qualità di convenuta che di attrice, per la tutela degli interessi pubblici affidati alla sua cura;

Rilevato che l'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 "*Codice dei contratti pubblici*" prevede che le disposizioni del suddetto Codice non si applicano, tra l'altro, ai servizi legali:

- 1) concernenti la rappresentanza legale nell'ambito di un arbitrato o di una conciliazione ovvero in procedimenti giudiziari;
- 2) concernenti consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al precedente punto 1) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento giudiziario;

Viste le "Linee Guida n. 12 Affidamento dei servizi legali" approvate con deliberazione n. 907 del 24.10.2018 dell'ANAC nelle quali viene precisato che:

- rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei suddetti servizi legali la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, da pubblicare sul proprio sito istituzionale;
- l'affidamento dei relativi incarichi deve informarsi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici;

Dato atto che le citate Linee guida chiariscono che gli incarichi in questione si configurano come contratti d'opera professionale, per la trattazione di singole controversie o questioni;

Ravvisata l'esigenza, anche al fine di assicurare trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità all'azione amministrativa, di istituire un elenco "aperto" di professionisti avvocati esterni, dei quali avvalersi nei casi in cui i servizi legali non possano essere espletati da personale interno appartenente all'UOS Avvocatura;

Ritenuto opportuno dotarsi di uno specifico regolamento che disciplini i criteri e le modalità di istituzione e gestione del suddetto elenco per l'assistenza, rappresentanza e difesa dell'ATS nonché, sussistendone le condizioni, per il patrocinio legale dei dipendenti nei casi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

Visto il "*Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero-professionisti esterni cui conferire incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana e di patrocinio legale dei suoi dipendenti nei casi previsti dalla contrattazione collettiva*", il cui testo è allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il suddetto Regolamento prevede la pubblicazione sul sito internet istituzionale di apposito avviso che disciplini modalità e termini per la presentazione delle domande di inserimento nell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti esterni (allegati A e B al Regolamento stesso);

Visto sia il testo dell'avviso pubblico che lo schema della domanda per l'inserimento in elenco;

Dato atto che la formazione dell'elenco non comporta alcun impegno da parte dell'ATS, né la pretesa/diritto da parte dei soggetti in esso iscritti al conferimento di eventuali incarichi professionali;

Vista l'attestazione della dott.ssa Lorella Biancifiori nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore dell'UOC Affari Generali Legali e Istituzionali in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

DECRETA

1. per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il *“Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero-professionisti esterni cui conferire incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana e di patrocinio legale dei suoi dipendenti nei casi previsti dalla contrattazione collettiva”*, il cui testo è allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
2. di istituire, a norma del predetto Regolamento, un elenco aziendale “aperto” di avvocati liberi professionisti esterni cui conferire, all'occorrenza, i suddetti incarichi;
3. di emanare l'avviso finalizzato alla formazione di detto elenco ed il correlato schema di domanda, che costituiscono gli allegati A e B al Regolamento di cui al precedente punto 1);
4. di dare atto che, in prima applicazione del Regolamento di cui trattasi, le domande di iscrizione nell'elenco dovranno pervenire entro il termine indicato nell'avviso pubblico e successivamente la domanda di inserimento in elenco potrà essere presentata in ogni momento, senza emettere nuovo avviso, in quanto l'elenco sarà sempre aperto;
5. di provvedere alla pubblicazione, sul sito web istituzionale, del Regolamento e degli annessi allegati A e B (avviso pubblico e schema di domanda);
6. di dare atto che l'inserimento nell'elenco aziendale non comporta da parte del singolo professionista il diritto ad ottenere incarichi;
7. di dare inoltre atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'ATS;
8. di disporre, a cura dell'UOC Affari Generali Legali e Istituzionali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO AZIENDALE DEGLI AVVOCATI LIBERO PROFESSIONISTI ESTERNI CUI CONFERIRE INCARICHI DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA VAL PADANA E DI PATROCINIO LEGALE DEI SUOI DIPENDENTI NEI CASI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

(approvato con decreto n. ____ del ____)

PREMESSA

Ai fini della difesa tecnica, l'ATS si avvale in via prioritaria dei propri dipendenti abilitati alla professione di avvocato, appartenenti all'UOS Avvocatura interna ed iscritti nell'apposito elenco speciale annesso all'albo degli avvocati.

Possono essere affidati incarichi professionali a legali esterni con idonea specializzazione e/o esperienza solo per prestazioni ed attività per le quali l'UOS Avvocatura non può rappresentare l'ATS in giudizio in quanto:

- è necessaria l'abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;
- la natura della materia è altamente specifica e richiede competenza settoriale;
- la controversia è di particolare complessità, rilevanza e delicatezza;
- sussiste concomitanza con altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o eccessivi carichi di lavoro o situazioni di carenza di personale;
- si ravvisano situazioni di incompatibilità o inopportunità nella difesa da parte degli avvocati dell'ATS.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la formazione, l'aggiornamento, la tenuta e l'utilizzo dell'elenco degli avvocati libero professionisti esterni cui conferire incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana e di patrocinio legale dei suoi dipendenti nei casi previsti dalla contrattazione collettiva.

L'elenco potrà essere utilizzato anche per attività a supporto dell'UOS Avvocatura interna, quali la domiciliazione e le sostituzioni processuali.

Sarà possibile utilizzare l'elenco anche per l'eventuale conferimento di incarichi relativi al rilascio di pareri legali. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono servizi legali da intendersi esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d) del medesimo D.Lgs. La formazione dell'elenco non costituisce procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

L'elenco, suddiviso in sezioni, verrà utilizzato allo scopo di conferire gli incarichi di cui sopra in conformità ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 2 – ELENCO AZIENDALE - SEZIONI

L'elenco degli avvocati liberi professionisti dell'Agenzia si articola nelle seguenti Sezioni:

Sezione 1. Diritto civile;

Sezione 2. Diritto del lavoro;

Sezione 3. Diritto commerciale;

Sezione 4. Diritto amministrativo e contabile;

Sezione 5. Diritto tributario;

Sezione 6. Diritto penale;

Sezione 7. Patrocinio legale dei dipendenti in forza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, l'inserimento nella/e Sezione/i avverrà seguendo l'ordine alfabetico.

A lato del nominativo dell'Avvocato sarà indicata l'eventuale abilitazione al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori.

L'elenco sarà tenuto presso la UOC Affari Generali Legali e Istituzionali dell'ATS della Val Padana e verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.ats-valpadana.it, nella Sezione Amministrazione trasparente.

L'elenco degli Avvocati libero-professionisti sarà sempre aperto e ripubblicato in forma aggiornata con cadenza di norma annuale.

E' facoltà del professionista avvocato chiedere in ogni momento l'iscrizione e/o la cancellazione dall'elenco.

ARTICOLO 3 – REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'iscrizione avviene su domanda del professionista interessato. I professionisti facenti parte di studi associati sono tenuti, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, a presentare la domanda singolarmente.

Possono chiedere l'iscrizione in una o più Sezioni dell'elenco i professionisti in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1. iscrizione da almeno cinque anni all'Albo Professionale degli avvocati;
2. non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione;
3. non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la pubblica amministrazione;
4. non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
5. esperienza nella difesa di pubbliche amministrazioni e in particolare degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nelle Sezioni dell'elenco in cui chiede di essere iscritto, da attestare nel curriculum vitae e professionale mediante elencazione delle cause patrocinate (RGN autorità giudiziale – materia);
6. assenza di condizioni che limitino o impediscano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
7. possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali.

Nella domanda il professionista dovrà inoltre dichiarare:

- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse nonché di incompatibilità con l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana e di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Agenzia l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale;
- di impegnarsi, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente l'ATS sulle attività inerenti l'incarico ricevuto, trasmettendo la relativa documentazione, attenendosi ai criteri di massima riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;
- di accettare la condizione che l'iscrizione nell'elenco non comporti alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell'ATS della Val Padana;
- di impegnarsi ad indicare un preventivo contenente tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi ipotizzabili al momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, tenuto conto della necessità di contenimento dei costi dell'ente, così come da indicazioni normative in materia di finanza pubblica;
- di impegnarsi a rispettare i contenuti del Codice di Comportamento e del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ATS Val Padana, pubblicati sul sito web istituzionale;
- di autorizzare l'ATS al trattamento dei propri dati personali per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione nell'Elenco aziendale.

Prima dell'eventuale affidamento di incarico dovrà dichiarare altresì l'assenza di rapporti di patrocinio legale contro l'ATS nel biennio precedente, impegnandosi a non assumere incarichi da terzi (pubblici o privati) contro

l'ATS per il biennio successivo alla cessazione dell'eventuale rapporto professionale instaurato, come previsto dall'art. 68 del Codice Deontologico Forense in tema di assunzione di incarichi contro una parte già assistita.

ARTICOLO 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate a seguito dell'emanazione di apposito avviso (allegato A) da pubblicare sul sito web istituzionale.

Le domande, redatte in conformità all'allegato B, devono essere sottoscritte dal richiedente e contenere espressa dichiarazione di accettazione delle disposizioni contenute nell'avviso e nel presente Regolamento.

Il format per la richiesta di inserimento del nominativo dell'interessato nell'elenco sarà permanentemente disponibile e scaricabile dal sito web istituzionale.

L'invio dell'istanza dovrà avvenire unicamente tramite PEC.

ARTICOLO 5 – RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza in giudizio dell'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana è riservata esclusivamente al Direttore Generale pro tempore o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Direttore Sanitario o Amministrativo che lo sostituiscono.

Il Direttore Generale dispone con provvedimento motivato la costituzione in giudizio dell'ATS e, nel procedimento penale, decide in merito alla costituzione di parte civile.

Nell'ipotesi in cui l'Ente ravvisi l'opportunità di affidare l'incarico all'esterno, con il provvedimento con cui si dispone la promozione o la resistenza alla lite, si dà incarico ad un professionista iscritto nell'Elenco secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 6 – CRITERI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO AZIENDALE

Il conferimento dell'incarico al libero professionista iscritto nell'elenco aziendale è disposto dall'ATS, attenendosi ai seguenti criteri, salvo casi di necessità ed urgenza:

- sezione/i dichiarata/e;
- assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse nei confronti dell'ATS;
- specificità e rilevanza della controversia da trattare;
- specializzazione rispetto alla materia del contendere ed esperienza professionale maturata in concreto, risultante dal curriculum presentato, in particolare a tutela di Enti del Servizio Sanitario Nazionale e pubbliche amministrazioni;
- connessione di procedimenti o successione di gradi di giudizio in incarichi di patrocinio già affidati al professionista (conseguenzialità e/o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso o simile oggetto);
- disponibilità immediata a supportare l'Amministrazione in situazioni di urgenza;
- entità del compenso professionale onnicomprensivo indicato nel preventivo di spesa;
- mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad un unico legale;
- presenza di un pregresso contenzioso che si è concluso con esito positivo per l'ente;
- foro di competenza per la causa;
- applicazione del criterio di rotazione, ove possibile, secondo i principi indicati dalle Linee guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24.10.2018.

Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo giustificato motivo in relazione agli interessi da difendere.

E' consentito incarico congiunto con Avvocato interno all'Amministrazione.

Prima del conferimento dell'incarico, il professionista dovrà attestare la permanenza dei requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'ATS o dei suoi dipendenti di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.

Pertanto l'inserimento nell'elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti professionisti, in ordine all'eventuale conferimento di incarico.

La richiesta di inserimento nell'elenco comporta l'accettazione delle clausole del presente regolamento, che disciplineranno gli eventuali futuri rapporti con l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI

L'apposita Sezione dell'elenco dei professionisti sarà utilizzata nel caso in cui un dipendente, parte di un procedimento di accertamento di responsabilità civile, contabile o penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del proprio servizio, intenda avvalersi di un legale designato dall'Agenzia, secondo le modalità e alle condizioni disciplinate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Al riguardo si precisa quanto segue:

- L'art. 25 del CCNL 8.6.2000 dell'Area Dirigenziale Medica e Veterinaria, l'art. 25 del CCNL 8.6.2000 dell'Area Dirigenziale Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa e l'art. 26 del CCNL 20.9.2001 del personale del Comparto Sanità prevedono che, qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità penale, civile o contabile nei confronti del dirigente o responsabilità penale e civile del personale del comparto, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, l'ATS assuma a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per ogni grado di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
- Il personale dipendente in caso di necessità dovrà richiedere il patrocinio legale all'ATS della Val Padana con indicazione di un legale prescelto nell'ambito dell'Elenco.
- L'ATS, una volta valutato che nel caso di specie non ricorra un'ipotesi di conflitto di interessi, richiede al professionista prescelto un preventivo, che deve rientrare nel limite massimo degli onorari medi previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55. Acquisito detto preventivo ed informato l'interessato, l'ATS adotterà un provvedimento di presa d'atto della designazione e del preventivo redatto dal legale designato.
- Il corrispettivo per le prestazioni professionali rese a favore del personale dipendente, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro sopra richiamati, è ispirato a criteri di maggiore convenienza per l'Agenzia.
- Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato e solo in caso di conclusione favorevole del procedimento l'ATS rimborserà le spese legali nel limite massimo degli onorari medi previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55.
Il rimborso è riconosciuto anche nel caso in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
Il dipendente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave dovrà rimborsare tutti gli oneri sostenuti dall'ATS per la sua difesa.

ARTICOLO 8 – ONORARI RICONOSCIUTI AL PROFESSIONISTA

L'Agenzia provvederà a conferire l'incarico professionale mediante apposito provvedimento.

In ottemperanza all'art. 9, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 come modificato dalla Legge di conversione 24 marzo 2012 n.247, che ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, il corrispettivo per le prestazioni professionali degli Avvocati iscritti all'elenco aziendale è pattuito al momento del conferimento dell'incarico e dovrà essere ispirato a criteri di maggiore convenienza per

l'Agenzia, in termini di rapporto tra qualità dell'attività professionale offerta e onere economico posto a carico dell'Amministrazione.

L'Avvocato individuato produrrà un preventivo del compenso, che sarà inserito nel provvedimento di conferimento dell'incarico, attenendosi a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Eventuali maggiorazioni di parcella dovranno essere adeguatamente documentate e giustificate e dovranno essere concordate con l'Agenzia prima dell'affidamento dell'incarico, anche con riferimento allo scaglione tariffario applicabile, e fatta salva comunque la facoltà, per l'Agenzia, di richiedere la verifica della congruità degli onorari esposti dal professionista da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Il legale individuato, nell'assolvimento dell'incarico conferito, ha facoltà di avvalersi di Avvocati e collaboratori che fanno parte del proprio Studio oppure, nel caso di attività da svolgersi fuori della propria sede, di altri Avvocati in qualità di domiciliatari.

ARTICOLO 9 – INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NELL'ELENCO

L'Agenzia si riserva la facoltà di derogare ai criteri fissati dal presente regolamento quando la causa implichi la soluzione di problemi tecnico – giuridici di particolare complessità e che richiedano conoscenze e prestazioni altamente specialistiche.

In tali ipotesi, con provvedimenti adeguatamente motivati, potranno essere conferiti incarichi a professionisti di particolare e comprovata esperienza non iscritti nell'elenco di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 10 – ASSUNZIONE DELL'INCARICO, RECESSO E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO AZIENDALE

Il Professionista individuato per il conferimento ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con il provvedimento di assegnazione dell'incarico.

Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'Elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.

L'ATS dispone la cancellazione dall'elenco aziendale del professionista nei casi in cui:

- l'interessato ne abbia fatto richiesta scritta in tal senso, da inviare all'UOC Affari Generali Legali Istituzionali tramite indirizzo PEC protocollo@pec.ats-valpadana.it
- non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione;
- abbia rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si sia reso responsabile di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con l'ATS della Val Padana;
- non abbia tempestivamente comunicato eventuali cause di conflitto di interesse o di incompatibilità;
- abbia patrocinato, durante la vigenza di un incarico, giudizi contro l'ATS della Val Padana;
- abbia reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, accertate anche successivamente all'affidamento dell'incarico;
- si siano verificate cause di incompatibilità.

Ai sensi dell'art. 8 della L. n.241/90 e s.m.i., la volontà di procedere alla cancellazione dall'Elenco dovrà essere preventivamente comunicata mediante PEC all'interessato; quest'ultimo potrà far pervenire all'Agenzia di Tutela della Salute ATS della Val Padana le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Trascorso inutilmente tale termine oppure nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non accogliere le suddette osservazioni, la stessa provvederà alla cancellazione dall'Elenco, dandone comunicazione all'interessato.

ARTICOLO 11 – AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'Elenco degli Avvocati libero-professionisti sarà sempre aperto.

Per ragioni organizzative l'elenco verrà ripubblicato in forma aggiornata di norma con cadenza annuale e ciò senza pregiudizio alcuno per coloro che, medio tempore, abbiano richiesto l'iscrizione nell'elenco stesso, il cui nominativo verrà comunque considerato come inserito fra i professionisti cui attingere per conferire eventuali incarichi.

Pertanto i professionisti interessati che posseggono i requisiti prescritti dal presente Regolamento potranno in ogni momento presentare domanda di inserimento del proprio nominativo nell'elenco, senza che sia emesso nuovo avviso.

Il format per la richiesta di inserimento del nominativo sarà costantemente reperibile e scaricabile sul sito web istituzionale.

Gli avvocati già presenti nell'elenco non devono ripresentare domanda e permarranno nell'elenco aggiornato. Gli interessati potranno aggiornare in qualsiasi momento il proprio curriculum.

ARTICOLO 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il professionista si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ATS Val Padana pubblicati sul sito della medesima di cui è tenuto a prendere visione e ad adottare, nello svolgimento del suo incarico, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione del Codice di Comportamento da parte del professionista comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, nonché il diritto dell'Agenzia al risarcimento del danno alla propria immagine ed onorabilità.

ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati contenuti nelle domande pervenute saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n.196/2003 per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico, garantendo la sicurezza e riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, in caso di mancato conferimento non è possibile procedere all'accoglimento dell'istanza di iscrizione nell'elenco.

Il titolare del trattamento è l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Val Padana nella persona del suo Direttore Generale pro tempore con sede in Mantova, Via dei Toscani, n.1.

L'interessato gode dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice Deontologico Forense.

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO “APERTO” DI AVVOCATI ESTERNI DAL QUALE ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL’ATS DELLA VAL PADANA E DI PATROCINIO LEGALE DEI SUOI DIPENDENTI NEI CASI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

In attuazione del decreto n. _____ del ____/____/____ di approvazione del “Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’elenco aziendale degli avvocati libero professionisti esterni cui conferire incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana e di patrocinio legale dei suoi dipendenti nei casi previsti dalla contrattazione collettiva” viene emanato il presente avviso al fine di formare un elenco di avvocati esterni cui attingere, all’occorrenza, per l’affidamento di incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ATS nonché di patrocinio legale a favore dei suoi dipendenti in base alle vigenti norme contrattuali, con oneri a carico dell’ATS.

La formazione e gestione dell’elenco è disciplinata dal citato Regolamento, disponibile sul sito web istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Con l’emissione del presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.

L’elenco formato in esito al presente avviso ha natura “aperta” in quanto permette la possibilità continua di presentare richiesta di iscrizione e, conseguentemente, il costante aggiornamento dell’elenco stesso.

L’elenco è articolato nelle seguenti Sezioni:

Sezione 1. Diritto civile

Sezione 2. Diritto del lavoro

Sezione 3. Diritto commerciale

Sezione 4. Diritto amministrativo e contabile

Sezione 5. Diritto tributario

Sezione 6. Diritto penale

Sezione 7. Patrocinio legale dei dipendenti in forza dei contratti collettivi nazionali di lavoro

L’istanza di inserimento in una o più Sezioni dell’elenco ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all’assunzione di un eventuale incarico.

Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, l’inserimento nella/e Sezione/i avverrà seguendo l’ordine alfabetico. A lato del nominativo dell’Avvocato sarà indicata l’eventuale abilitazione al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori.

L’Elenco sarà tenuto presso la UOC Affari Generali Legali e Istituzionali dell’ATS e pubblicato sul sito istituzionale www.ats-valpadana.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Il conferimento di ogni singolo incarico sarà infatti disposto sulla base di valutazioni dell’ATS che terranno conto, in particolare, della qualificazione professionale e delle specifiche esperienze professionali e/o specializzazioni possedute dagli stessi, in relazione alla tipologia ed all’oggetto della controversia.

Resta ferma la facoltà dell’ATS di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell’elenco in presenza di contenziosi di particolare complessità e che richiedano conoscenze e prestazioni altamente specialistiche.

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'iscrizione avviene su domanda del professionista interessato. I professionisti facenti parte di studi associati sono tenuti, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, a presentare la domanda singolarmente.

Possono chiedere l'iscrizione in una o più Sezioni dell'elenco i professionisti in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1. iscrizione da almeno cinque anni all'Albo Professionale degli avvocati;
2. non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione;
3. non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la pubblica amministrazione;
4. non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
5. esperienza nella difesa di pubbliche amministrazioni e in particolare degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nelle Sezioni dell'elenco in cui chiede di essere iscritto, da attestare nel curriculum vitae e professionale mediante elencazione delle cause patrocinate (RGN autorità giudiziale – materia);
6. assenza di condizioni che limitino o impediscano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
7. possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali.

Nella domanda il professionista dovrà inoltre dichiarare:

- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse nonché di incompatibilità con l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana e di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Agenzia l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale;
- di impegnarsi, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente l'ATS sulle attività inerenti l'incarico ricevuto, trasmettendo la relativa documentazione, attenendosi ai criteri di massima riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;
- di accettare la condizione che l'iscrizione nell'elenco non comporti alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell'ATS della Val Padana;
- di impegnarsi ad indicare un preventivo contenente tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi ipotizzabili al momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, tenuto conto della necessità di contenimento dei costi dell'ente, così come da indicazioni normative in materia di finanza pubblica;
- di impegnarsi a rispettare i contenuti del Codice di Comportamento e del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ATS Val Padana, pubblicati sul sito web istituzionale;
- di autorizzare l'ATS al trattamento dei propri dati personali per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione nell'Elenco aziendale.

Prima dell'eventuale affidamento di incarico dovrà dichiarare altresì l'assenza di rapporti di patrocinio legale contro l'ATS nel biennio precedente, impegnandosi a non assumere incarichi da terzi (pubblici o privati) contro l'ATS per il biennio successivo alla cessazione dell'eventuale rapporto professionale instaurato, come previsto dall'art. 68 del Codice Deontologico Forense in tema di assunzione di incarichi contro una parte già assistita.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In fase di prima applicazione del richiamato Regolamento ed ai fini dell'istituzione dell'elenco, la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato B, sottoscritta dall'interessato,

dovrà pervenire **esclusivamente via PEC** all'indirizzo protocollo@pec.ats-valpadana.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno _____

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

L'ATS declina ogni responsabilità per eventuali ritardi nella presentazione delle domande, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a cause di forza maggiore.

Successivamente a detto termine, la domanda di inserimento in elenco potrà essere presentata in ogni momento, senza che sia emesso nuovo avviso, in quanto l'elenco degli Avvocati libero-professionisti sarà sempre aperto.

Per ragioni organizzative l'elenco verrà ripubblicato in forma aggiornata di norma con cadenza annuale e ciò senza pregiudizio alcuno per coloro che, medio tempore, abbiano richiesto l'iscrizione nell'elenco stesso, il cui nominativo verrà comunque considerato come inserito fra i professionisti cui attingere per conferire eventuali incarichi.

Gli interessati potranno aggiornare in qualsiasi momento il proprio curriculum.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae e professionale datato e firmato che attesti l'esperienza professionale più significativa maturata dal professionista interessato, le specializzazioni, le docenze, nonché le pubblicazioni relative alle sezioni dell'elenco prescelte. L'esperienza nella difesa di pubbliche amministrazioni e in particolare degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale dovrà essere attestata mediante elencazione delle cause patrocinate (RGN autorità giudiziale – materia).

FORMAZIONE DELL'ELENCO

L'inserimento nell'Elenco è subordinato all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti nel presente Avviso.

L'Agenzia si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai richiedenti. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'Elenco, nonché l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la segnalazione al competente Ordine Professionale.

L'inserimento nell'elenco non conferisce agli iscritti alcun diritto di assegnazione e conferimento di incarichi.

I professionisti che risulteranno in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso saranno inseriti nell'Elenco nella/e Sezione/i di competenza secondo l'ordine alfabetico.

A lato del nominativo dell'Avvocato sarà indicata l'eventuale abilitazione al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori.

PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI

La specifica sezione dell'elenco dei professionisti sarà utilizzata nel caso in cui un dipendente, parte di un procedimento di accertamento di responsabilità civile, contabile o penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del proprio servizio, intenda avvalersi di un legale designato dall'Agenzia, secondo le modalità e alle condizioni disciplinate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed indicate nel citato Regolamento.

ASSUNZIONE DELL'INCARICO, RECESSO E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO AZIENDALE

Il Professionista individuato per il conferimento ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con il provvedimento di assegnazione dell'incarico.

Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'Elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.

L'ATS dispone la cancellazione dall'elenco aziendale del professionista nei casi in cui:

- l'interessato ne abbia fatto richiesta scritta in tal senso, da inviare all'UOC Affari Generali Legali Istituzionali tramite indirizzo PEC protocollo@pec.ats-valpadana.it
- non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione;
- abbia rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si sia reso responsabile di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con l'ATS della Val Padana;
- non abbia tempestivamente comunicato eventuali cause di conflitto di interesse o di incompatibilità;
- abbia patrocinato, durante la vigenza di un incarico, giudizi contro l'ATS della Val Padana;
- abbia reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, accertate anche successivamente all'affidamento dell'incarico;
- si siano verificate cause di incompatibilità.

Ai sensi dell'art. 8 della L. n.241/90 e s.m.i., la volontà di procedere alla cancellazione dall'Elenco dovrà essere preventivamente comunicata mediante PEC all'interessato; quest'ultimo potrà far pervenire all'Agenzia di Tutela della Salute ATS della Val Padana le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Trascorso inutilmente tale termine oppure nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non accogliere le suddette osservazioni, la stessa provvederà alla cancellazione dall'Elenco, dandone comunicazione all'interessato.

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'Elenco degli Avvocati libero-professionisti sarà sempre aperto.

Per ragioni organizzative l'elenco verrà ripubblicato in forma aggiornata di norma con cadenza annuale e ciò senza pregiudizio alcuno per coloro che, medio tempore, abbiano richiesto l'iscrizione nell'elenco stesso, il cui nominativo verrà comunque considerato come inserito fra i professionisti cui attingere per conferire eventuali incarichi.

Pertanto i professionisti interessati che posseggono i requisiti prescritti dal presente Regolamento potranno in ogni momento presentare domanda di inserimento del proprio nominativo nell'elenco, senza che sia emesso nuovo avviso.

Il format per la richiesta di inserimento del nominativo sarà costantemente reperibile e scaricabile sul sito web istituzionale.

Gli avvocati già presenti nell'elenco non devono ripresentare domanda e permarranno nell'elenco aggiornato. Gli interessati potranno aggiornare in qualsiasi momento il proprio curriculum.

CODICE DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il professionista si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento, nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ATS Val Padana pubblicati sul sito della medesima di cui è tenuto a prendere visione e ad adottare, nello svolgimento del suo incarico, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione del Codice di Comportamento da parte del professionista comporterà la

risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, nonché il diritto dell'Agenzia al risarcimento del danno alla propria immagine ed onorabilità.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, i dati personali forniti dai professionisti saranno raccolti presso l'ATS della Val Padana per le finalità di gestione dell'avviso e dell'eventuale successivo conferimento degli incarichi. Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, in caso di mancato conferimento non è possibile procedere all'accoglimento dell'istanza di iscrizione nell'elenco.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento UE 2016/678, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Nel testo della domanda di partecipazione, l'interessato dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all'ATS della Val Padana saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici aziendali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.ats-valpadana.it, Sezione Privacy.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati è reperibile presso la sede dell'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana in Via dei Toscani 1, 46100 Mantova. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.ats-valpadana.it) indicati sul sito web dell'Ente.

AVVERTENZE FINALI

Per eventuali informazioni inerenti il presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi alla UOC Affari Generali Legali e Istituzionali (e-mail: affari.general@ats-valpadana.it; tel. 0372/497.221 -230).

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.ats-valpadana.it.

L'ATS si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, modificare e/o revocare il presente avviso.

Data _____

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Salvatore Mannino

al Regolamento approvato con decreto n. ____ del ____
(schema domanda)

AL DIRETTORE GENERALE
dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS)
della Val Padana
Via dei Toscani, n.1 - 46100 MANTOVA
protocollo@pec.ats-valpadana.it

Oggetto: Domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati esterni dell'ATS VAL PADANA

Il/La sottoscritto/a Avv. _____
nato/a a _____ (Prov. _____) il _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
residente a _____ in via/piazza _____ n. _____
con studio professionale in _____ via/piazza _____ n. _____
recapiti telefonici: _____
e-mail: _____ PEC _____
con riferimento all'avviso pubblico emanato con decreto n. ____ del _____

CHIEDE

di essere inserito/a nell'elenco di avvocati esterni, cui l'ATS della Val Padana potrà attingere per conferire incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio per controversie nelle quali l'ATS e/o i suoi dipendenti sono parte, nelle Sezioni di seguito indicate (*barrare la/le Sezione/i di interesse*):

- ☐ Sezione 1. Diritto civile,
- ☐ Sezione 2. Diritto del lavoro
- ☐ Sezione 3. Diritto commerciale
- ☐ Sezione 4. Diritto amministrativo e contabile
- ☐ Sezione 5. Diritto tributario
- ☐ Sezione 6. Diritto penale
- ☐ Sezione 7. Patrocinio legale dei dipendenti in forza dei contratti collettivi nazionali di lavoro

A tal fine il/la sottoscritto/a consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti secondo le previsioni contenute nel codice penale e nelle leggi speciali

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1. **a):** di essere iscritto all'Albo Professionale degli Avvocati di _____
dal _____ (eventuale data di prima iscrizione all'Albo, se diversa _____)
1. **b):** di essere iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori dal _____;

2. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione;
3. di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la pubblica amministrazione;
4. non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
5. di possedere l'esperienza professionale attestata nell'allegato *curriculum vitae*;
6. di non trovarsi in condizioni che limitino o impediscano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
7. di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali.
8. di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità con l'ATS della Val Padana e di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Agenzia l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale;
9. di impegnarsi, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente l'ATS sulle attività inerenti l'incarico ricevuto, trasmettendo la relativa documentazione, attenendosi ai criteri di massima riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;
10. di accettare la condizione che l'iscrizione nell'elenco non comporti alcun diritto ad essere affidatario/a di incarichi da parte dell'ATS della Val Padana;
11. di impegnarsi ad indicare un preventivo contenente tutte e voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi ipotizzabili al momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, tenuto conto della necessità di contenimento dei costi dell'ente, così come da indicazioni normative in materia di finanza pubblica;
12. di impegnarsi a rispettare i contenuti del Codice di Comportamento e del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ATS Val Padana, pubblicati sul sito web istituzionale;
13. di autorizzare l'ATS Val Padana al trattamento dei propri dati personali per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione nell'elenco aziendale;
14. di essere a conoscenza che, prima dell'eventuale affidamento di incarico, dovrà dichiarare l'assenza di rapporti di patrocinio legale contro l'ATS nel biennio precedente, impegnandosi a non assumere incarichi da terzi (pubblici o privati) contro l'ATS per il biennio successivo alla cessazione dell'eventuale rapporto instaurato, come previsto dall'art. 68 del Codice Deontologico Forense in tema di assunzione di incarichi contro una parte già assistita;
15. di essere a conoscenza del fatto che l'Agenzia potrà disporre la cancellazione dall'elenco nei casi specificati nell'avviso;
16. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione;
17. di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell'avviso pubblico per la formazione dell'elenco aperto degli Avvocati libero professionisti dell'ATS Val Padana, nonché le clausole contenute nel Regolamento ivi citato, che disciplineranno gli eventuali futuri rapporti con l'Amministrazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo PEC _____ impegnandosi a comunicare eventuali variazioni.

Allega alla domanda la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae e professionale datato e firmato che attesti l'esperienza professionale più significativa maturata dal professionista interessato, le specializzazioni, le docenze, nonché le pubblicazioni relative alle sezioni dell'elenco prescelte. L'esperienza nella difesa di pubbliche amministrazioni e in particolare degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale dovrà essere attestata mediante elencazione delle cause patrociniate (RGN autorità giudiziale – materia).

Luogo e data _____

Firma _____